



22341-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 681/2025
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 29/05/2025
LUCIANO CAVALLONE		R.G.N. 8529/2025
CARLO RENOLDI		
DANIELA BIFULCO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRASSO SILVANA nata a GIARRE il 03/06/1952

avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

udito il Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito l'Avv. CARMELO FABRIZIO FERRARA, difensore di fiducia di GRASSO SILVANA, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

13

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 luglio 2024, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, che ha ritenuto Silvana Grasso responsabile del delitto di cui all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione dei coniugi Francesco Salanito e Maria Angela Ales mediante pubblicazione di diversi "post" sul *social network* "Facebook", condannandola alla pena di euro 1000 di multa e al risarcimento dei danni.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. Carmelo Fabrizio Ferrara, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 336 cod. proc. pen., data la mancanza di condizione di procedibilità, per avere i giudici di merito pronunciato condanna dell'imputata sulla base di una querela cd. implicita. Sebbene, infatti, le persone offese avessero fatto riferimento, nell'atto di querela, a quanto espresso dall'imputata nel *post* del 2 febbraio 2017, il pubblico ministero e poi i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno illegittimamente esteso i contenuti della querela ad affermazioni rese pubbliche soltanto dopo il 2 febbraio 2017 (con *post* del 3 febbraio).

2.2 Col secondo e terzo motivo - strettamente connessi e quindi congiuntamente illustrabili - si deduce la mancata assunzione di prova decisiva. Pur dopo aver dichiarato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale su istanza della difesa dell'imputato, acquisendo in tal modo due prove documentali necessarie per collocare temporalmente (al 3 febbraio) un *post* privo di data, la Corte territoriale ha poi illogicamente denegato l'istanza di audizione del consulente di parte, il quale avrebbe potuto far luce sulla corretta collocazione temporale del *post* incriminato in data 3 febbraio e, dunque, sulla mancanza di condizione di procedibilità.

2.4 Col quarto motivo, si lamenta violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. In disparte quanto eccepito nei primi tre motivi circa il difetto di procedibilità, la frase incriminata (di cui al *post* del 3 febbraio: "sono convinta che Salanito non riuscirebbe a riempire il cesso di casa sua") altro non voleva significare che la scarsa capacità della persona offesa Salanito di attirare il pubblico, soprattutto a confronto dell'opposta capacità dell'imputata di riempire di pubblico le sale dei teatri. La Corte d'appello ha mancato di contestualizzare la frase incriminata, trascurando di comparare la frase incriminata con il *post* della persona offesa, con conseguente lesione dell'art. 51 cod. pen.

2.5 Col quinto motivo, si eccepisce vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello replicato in alcun modo alle doglianze difensive relative al significato dell'ultima parte del post incriminato (del 3 febbraio). In appello, si era dedotto che le "lezioni di stile ... di sintassi... e i goffi tentativi di depistaggio" da parte del Salanitro erano tutte affermazioni non lesive della reputazione altrui, in quanto volte unicamente a chiarire come la persona offesa mirasse a distogliere gli utenti del social da quanto effettivamente avvenuto.

2.6 Con sesto motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 599 cod. pen. L'erronea affermazione circa l'insussistenza del fatto ingiusto deriva da un totale fraintendimento delle espressioni utilizzate dalla persona offesa Salanitro, pubblicate da quest'ultimo il 3 febbraio. E, infatti, la Corte d'appello, con motivazione illogica, ha minimizzato la portata gravemente offensiva delle esternazioni della persona offesa (che attribuiva alla Grasso una certa sindrome psichiatrica, che porta a una sopravvalutazione delle proprie capacità; ricollegava, inoltre, la "smodata gelosia" della Grasso a detta sindrome e, per converso, la reazione legittima dell'imputata a quelle offese).

2.7 Col settimo motivo, si deduce violazione degli artt. 538 e 541 del codice di rito. Sebbene l'unica condotta penalmente rilevante sia stata considerata quella relativa al post del 3 febbraio, rivolta, nella prospettiva dei giudici di merito, al solo Salanitro, i medesimi giudici hanno poi illogicamente esteso la condanna al risarcimento del danno a favore anche della Ales. Pertanto, la difesa chiede l'annullamento con rinvio della gravata sentenza anche nella parte relativa alle statuizioni civili.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Riportandosi alle conclusioni già depositate, il Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. È pervenuta memoria difensiva nell'interesse delle parti civili Francesco Salanitro e Maria Angela Ales.

Considerato in diritto

1. Il quarto motivo è fondato e assorbe le doglianze indicate nei restanti motivi.

2. La difesa coglie nel segno nel lamentare la violazione di legge in riferimento all'art. 51 cod. pen. A ben guardare, il profilo della motivazione della gravata sentenza maggiormente esposto a fondate censure non è tanto, come pure ritenuto dalla ricorrente, quello della mancata contestualizzazione, da parte della Corte d'appello, dell'espressione incriminata, quanto l'aver escluso l'applicabilità

dell'art. 51 cod pen. perché la frase incriminata (già citata *retro*, sub 2.4) avrebbe esorbitato dai limiti della continenza.

Invero, la Corte territoriale ha bensì operato un raffronto tra l'espressione asseritamente diffamatoria e il contesto dialettico (conformemente a quanto indicato da questa Corte: v., *ex multis*, Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 - 01) in cui essa ha trovato forma: il riferimento è alla parte motiva, nel punto in cui analizza la reazione/replica dell'imputata alle precedenti esternazioni della persona offesa (v. p. 6 dell'impugnato provvedimento).

Tuttavia, concludendo nel senso del palese superamento dei limiti della continenza, i giudici dell'appello hanno mancato di considerare più adeguatamente i principi giurisprudenziali sul tema. A tal proposito, deve ricordarsi che, se è vero che la continenza postula «una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione», è anche vero che detto limite non può, però, «ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Rv. 267866 - 01, cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01).

Quando poi la condotta sia realizzata, come nel caso di specie, attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona offesa sia esposta al pubblico disprezzo, ad esempio con commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01).

Nel caso in esame, però, la frase offensiva, per quanto di cattivo gusto, non può propriamente dirsi diretta ad aggredire gratuitamente la sfera morale altrui o a esprimere un disprezzo personale (in tal senso, v. ad es., Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871 - 01), essendo invece rivolta a rimarcare quel che, a giudizio dell'imputata, sarebbe un'incapacità della persona offesa di attirare il pubblico in occasione di eventi culturali. Né, a parere del Collegio, l'espressione incriminata può dirsi gravemente infamante, al punto da superare il limite della continenza verbale (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174 - 01: «in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato»).

Per quel che ha riguardo, infine, alla motivazione della gravata sentenza nel punto in cui esclude la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, affermando che la frase incriminata collegava il comportamento della persona offesa Salanitro al suo ruolo di assessore comunale (si cita, a tal proposito, un prosieguo di commento da parte dell'imputata, circa «il flop» dell'assessorato del Salanitro), non può che ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenuta' (requisito della 'continenza) nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza» (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010, dep. 2011, Belotti, Rv. 249708 - 01).

Ebbene, nel caso in esame, potrà dirsi che, con la frase in questione, l'imputata abbia espresso una critica «caratterizzata da forte asprezza» (sul punto, v. anche Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 - 01; già Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, Natuzzi, Rv. 261340 - 01), con toni volgari (peraltro, non più volgari di talune espressioni, di cui alla prima parte dell'imputazione, che i giudici di merito hanno comunque reputato, in primo grado, "colorite" e, in secondo grado, "inappropriate", ma non diffamatorie), ma non anche tale da travalicare, a parere di questo Collegio, i limiti della continenza e da travolgere la sussistenza dell'invocata scriminante.

3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato e per l'effetto revoca le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 29/05/2025


Il consigliere estensore

Daniela Bifulco



Il presidente

Luca Pistorelli



4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 13 GIU 2025
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte

